

Roma, 18 luglio 2019

Oggetto: proposta nuova versione del comma 3 dell'art. 184 ter TUA.

Dal 18 giugno u.s., è entrata in vigore la nuova versione del comma 3 dell'art. 184 ter TUA, come modificato dall'art. 1 c. 19, del decreto "Sblocca cantieri" convertito nella L. 14 giugno 2019, n. 55 (DL 32/19, conv. in L. 55/19) che, di fatto, ha formalizzato i vincoli e le limitazioni al recupero dei rifiuti anticipati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 pubblicata il 28 febbraio 2018.

Tale disposizione, prevedendo che "le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211...sono concesse dalle autorità competenti...sulla base di criteri indicati...nel DM 5 febbraio 1998", determina, di fatto, un significativo passo indietro rispetto all'auspicata soluzione da individuare in materie di End of Waste "caso per caso".

In estrema sintesi, la nuova disposizione in oggetto, in evidente contrasto con le disposizioni della comunità europea (cfr. Direttiva 2018/851/UE che deve essere recepita entro due anni dalla sua emanazione, entro il 5 luglio 2020), prevede che per le autorizzazioni in procedura ordinaria, si debbano applicare i criteri delle autorizzazioni in procedura semplificata stabilite dal "vecchio" Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.

Tale condizione, evidentemente, comporta un grave e ingiustificato passo indietro rispetto alle recenti disposizioni europee in materia ed ai principi della tanto decantata ma poco applicata economia circolare.

L'ambiente, il mercato, le aziende, i cittadini, hanno urgente bisogno di una norma che definisca i criteri che regolano la cessazione dello stato di "rifiuto" di un determinato materiale e l'inizio della sua nuova vita da "prodotto riciclato".

Il perdurare della mancanza di una norma che regolamenti secondo criteri moderni ed aggiornati, conformi ai principi dell'economia circolare, la produzione dell'End of Waste, rischia di causare l'inevitabile implosione del settore del riciclo e della raccolta differenziata, nonché la deriva dei costi di smaltimento dei rifiuti che, solo nell'ultimo anno (dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018) hanno subito una spaventosa impennata.

Quanto sopra riassunto, è fonte di grande preoccupazione da parte della Scrivente e delle sue aziende del settore in quanto esiste il ragionevole timore che, sulla scorta di tale disposizione normativa, le amministrazioni periferiche, che hanno già sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni che prevedono il recupero dei rifiuti "caso per caso", possano, a breve, revocare le analoghe autorizzazioni già rilasciate.

Tale eventuale decisione porterebbe, come prima diretta conseguenza, oltre all'esasperata difficoltà di smaltimento di certe tipologie di rifiuti (es. terre e rocce da scavo), una incontrollabile impennata dei costi di smaltimento di detti rifiuti.

Allo scopo di fornire il proprio contributo costruttivo, con la presente, si sottopongono due possibili soluzioni:

- Procedere al tempestivo recepimento, in forma integrale e senza modifiche, dell'art. 6 della recente Direttiva 2018/851/UE che contiene disposizioni idonee a superare la situazione di impasse generate dalla nuova versione del comma 3 dell'art. 184 ter TUA, affidando agli Enti periferici (Regioni e/o Province) la possibilità di autorizzare, caso per caso, attività di riciclo completo, con la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto ottenuto.

oppure

- Modificare il vigente testo del comma 3 dell'art. 184 ter TUA, secondo il testo di seguito riportato:
184 ter Cessazione della qualifica di rifiuto

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione.

Essi includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e).

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'art. 9 bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 210.

Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo 111-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e).

Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'Ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità."